

## REPUBBLICA DI SAN MARINO (SCHEDA PAESE)

Il presente documento è stato predisposto da ANIS (*Associazione Nazionale Industria San Marino*) con la supervisione di KPMG, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria.

### 1 Informazioni generali

La Repubblica di San Marino, la più antica repubblica del mondo, fu fondata il 3 settembre 301 d.C. E' un'enclave in Italia, al confine tra le regioni Emilia-Romagna e Marche. Situata approssimativamente a 15 km dal casello dell'Autostrada A-14 "Rimini Sud" e a circa 20 km dall'Aeroporto Internazionale "Federico Fellini" di Miramare, San Marino ha un'estensione territoriale di poco più di 61 km<sup>2</sup> (24 miglia quadrate) e conta una popolazione stimata di 33.100 persone.

*Forza lavoro e PIL (al 30 settembre 2016)*

La forza lavoro conta 21.937 persone, che include n. 18.761 lavoratori dipendenti e n. 1.829 lavoratori autonomi.

La maggior parte dei lavoratori è impiegata nel settore privato, mentre il settore pubblico impiega n. 3.701 persone.

Nonostante la crisi economica, il tasso di disoccupazione pari all' 8,12% è più basso della media europea.

Ci sono più di 5.000 imprese che operano in vari settori. Di queste, n. 2.696 sono svolte in forma societaria.

<i>Settore</i>	<i>N° aziende</i>	<i>Addetti</i>
Agricoltura	71	51
Industria manifatturiera	498	5.399
Imprese di costruzione	403	879
Imprese commerciali	1167	2.760
Alloggio e ristorazione	181	870
Trasporto/Magazzinaggio	100	326
Informazione/Comunicazione	213	687
Servizi finanziari/assicurativi	65	820
Servizi	2468	2.847

L'industria manifatturiera comprende vari settori produttivi: metalmeccanico, chimico/farmaceutico, cartario, legno e arredamento, abbigliamento, tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il PIL ammonta a circa €1.390,5 milioni, col settore manifatturiero che fa da traino dell'economia sammarinese e rappresenta il 33,3% del PIL.

Circa due milioni di turisti visitano la Repubblica di San Marino ogni anno.

### 2 Come avviare un'attività

#### Costituzione di società

Le società regolate dal diritto sammarinese possono essere costituite anche da soggetti non residenti, attraverso un atto pubblico effettuato innanzi a notaio. Le attività bancarie, fiduciarie e i servizi di investimento devono

essere preventivamente autorizzati dall'Ente regolatore, rappresentato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

### Tipologie di società

#### **Società di persone**

- Società in Nome Collettivo (S.n.c.) (solo le persone fisiche possono essere soci)

#### **Società di capitali**

- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) (capitale sociale minimo: €25.500)
- Società per azioni (S.p.A.) (capitale sociale minimo: €77.000)

Dette società sono dotate di personalità giuridica, a differenza delle società di persone. Sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere membri di società di capitali.

Le S.p.A non possono avere un socio unico, a differenza delle S.r.l.

Le azioni delle S.p.A. e le quote delle S.r.l. sono nominative e possono essere detenute fiduciariamente da società finanziarie. Tuttavia, la normativa anti-riciclaggio richiede che il beneficiario effettivo sia identificato.

#### *Registro delle società - personalità giuridica*

L'atto costitutivo, dopo la sua registrazione fiscale presso l'Ufficio del registro, deve essere depositato dal notaio presso la Cancelleria del Tribunale perché possa essere iscritto nel Registro delle Società tenuto presso il medesimo Tribunale. Solo in questo momento la società di capitali acquisisce la personalità giuridica.

#### *Quote /capitale sociale*

Nel caso delle S.r.l. e delle S.p.A., almeno la metà del capitale iniziale deve essere versato entro 60 giorni dalla data di registrazione. L'ammontare residuo del capitale dovrà essere versato entro i tre anni successivi dalla registrazione.

#### *Organi societari*

##### Organo amministrativo

Le S.r.l. e le S.p.A. possono essere amministrate da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, i cui membri possono essere sia residenti che non residenti. Se non sono residenti dovranno presentare i certificati richiesti per legge ai fini della verifica della insussistenza di precedenti penali.

##### Sindaco unico

Questa figura è necessaria sia nelle S.p.A. che nelle S.r.l. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il capitale sociale è pari o superiore a €77.000;
- b) per due esercizi consecutivi i ricavi delle vendite di beni e servizi abbiano superato €2 milioni.

Il sindaco unico deve risiedere effettivamente nella Repubblica di San Marino e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

### Collegio Sindacale

Per le società di capitale, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite di beni e di servizi abbiano superato € 7,3 milioni per due esercizi consecutivi. Il collegio deve essere composto da tre o cinque membri (sindaci). Almeno due devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; i restanti devono essere iscritti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o presso l'Ordine degli Avvocati e dei Notai. La maggioranza dei membri deve avere la residenza effettiva nella Repubblica di San Marino.

Le società che hanno l'obbligo di nomina del collegio sindacale possono nominare un revisore o una società di revisione per il controllo contabile sulla società. In questo caso all'organo sindacale non spetta questa funzione.

Solo le società che esercitano attività bancaria e finanziaria sono obbligate a nominare una società di revisione.

### Autorizzazioni amministrative

#### *Licenza d'esercizio*

Ogni attività deve richiedere una licenza operativa, rilasciata via web dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, il quale assegna un "codice operatore economico" composto dalla sigla "SM" e 5 cifre. Ogni attività deve corrispondere una tassa annuale di licenza di € 1.000.

#### *Avvio dell'attività*

Entro sei mesi dall'ottenimento della licenza d'esercizio la società dovrà aver ottenuto tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'attività produttiva e dovrà rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio di Igiene Pubblica.

## **3 Principali aspetti di natura tributaria**

### *Tassazione diretta*

#### *Reddito delle società*

L'imposta generale sui redditi delle società (*Corporate Income Tax*) è del 17%.

#### *Misure ausiliarie per società di nuova costituzione*

- a) l'imposta generale sui redditi è ridotta del 50% (8,5%) per i primi 6 anni di attività;
- b) è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di licenza per i primi quattro anni.

### *Incentivi fiscali*

- a) la base imponibile è ridotta del 15% nel caso in cui la società incrementi l'occupazione media annua di almeno tre dipendenti e del 25% se la incrementa di cinque dipendenti.  
Per accedere al predetto incentivo la società deve avere almeno 5 dipendenti, di cui 3 sammarinesi. Se si tratta di un'industria manifatturiera, deve avere almeno otto dipendenti.
- b) il reddito imponibile è ridotto, inoltre, per un massimo di sei anni, di una percentuale compresa tra il 40% e il 90% dell'utile netto, fino a un ammontare pari agli investimenti in beni strumentali (può essere esteso fino a otto anni se l'investimento totale supera € 7.000.000). Se l'investimento riguarda beni immobiliari, per poter beneficiare dello stesso incentivo, la società deve assumere altri cinque lavoratori, tre dei quali devono essere residenti.

### *Perdite fiscali*

Le perdite fiscali possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile dei successivi tre periodi d'imposta nella misura massima dell'80% del reddito imponibile medesimo. Ciò significa che dopo tre periodi le eventuali perdite fiscali residue non utilizzate non potranno più essere utilizzate in deduzione dai redditi dei successivi periodi.

Tuttavia, le perdite fiscali che sorgono nei primi tre periodi d'imposta di una nuova società possono essere computate in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano a una nuova attività economica.

### *Principi generali di determinazione del reddito di impresa*

I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività economica. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza.

Le imposte sul reddito, così come le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazione di pagamento delle imposte non sono deducibili.

I compensi degli amministratori di società sono deducibili solo se effettivamente corrisposti.

I costi o le spese riconducibili a reati non sono deducibili.

I seguenti costi possono essere dedotti entro certi limiti:

- spese di pubblicità, incluse le sponsorizzazioni – fino a un ammontare pari all'8% dei ricavi della gestione.
- tutti i costi relativi all'elaborazione dati, incluse le ricerche di mercato – fino a un ammontare pari al 10% dei ricavi della gestione.
- spese di rappresentanza – fino a un ammontare pari al 5% dei ricavi della gestione.

### *Termini di accertamento*

L'avviso di accertamento deve essere notificato entro la fine del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata.

Tutte le scritture contabili e ausiliarie nonché la documentazione rilevante agli effetti dei controlli e degli accertamenti devono essere conservate per 5 anni dopo il periodo d'imposta al quale si riferiscono e comunque fino a che gli accertamenti relativi a quel periodo d'imposta non siano terminati.

#### *Deducibilità degli interessi passivi*

Gli interessi passivi sui finanziamenti impiegati per l'acquisto di attività immobilizzate non sono deducibili fino al momento in cui le attività non saranno utilizzate o non sono pronte per essere utilizzate.

Gli interessi passivi sui finanziamenti provenienti da soci-persone fisiche sono deducibili quanto pagati.

#### *Cessioni di partecipazioni e dividendi*

Le plusvalenze provenienti dalla cessione di partecipazioni detenute in società residenti o non residenti non sono tassabili se:

- 1) la partecipazione nella società sia detenuta in modo continuativo per un periodo di 12 mesi prima di essere venduta;
- 2) la partecipazione sia classificata come investimento a lungo termine nel primo bilancio successivo all'acquisizione.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti o non residenti non sono deducibili se le due condizioni sopracitate sono soddisfatte.

I dividendi ricevuti da società regolate dalla legge di San Marino non sono soggette a imposta sulle società.

Il 95% per cento dell'ammontare dei dividendi percepiti da società non residenti non sono soggetti all'imposta sulle società, a condizione che la partecipazione sia mantenuta per almeno 12 mesi e sia debitamente registrata nella contabilità e in almeno un bilancio. Il requisito dell'*holding period* può essere soddisfatto anche dopo che i dividendi siano stati distribuiti.

#### *Deducibilità degli ammortamenti*

Ai fini fiscali, i beni immateriali compreso l'avviamento pagato per l'acquisto d'azienda (o ramo) sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% annuo in quote costanti. Tuttavia, qualora il periodo d'utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione, le quote di ammortamento sono rapportate a tali periodi.

L'eventuale avviamento relativo all'acquisto di una partecipazione da parte di una azienda sammarinese di altra società non è deducibile in quanto fa parte del costo di acquisto della partecipazione.

### ***Residenze - regime semplificato***

Nel sistema legale di San Marino, la residenza è concessa a coloro che sposano individui residenti a San Marino o, in alternativa, ai figli di donne ivi residenti. Tuttavia, gli stranieri che desiderino recarsi a San Marino per scopi lavorativi possono, a certe condizioni, richiedere la residenza in base al regime cd. “semplificato”.

Qualora venisse avviata una nuova attività o una esistente venisse rilevata per essere rilanciata, esiste un regime semplificato di residenza per gli imprenditori e/o managers e/o ricercatori coinvolti nel progetto (così come per i componenti delle rispettive famiglie). Il progetto deve essere preventivamente approvato dal Comitato Tecnico Valutatore. Per accedere a questo regime, l'imprenditore e/o i managers e/o i ricercatori devono impegnarsi a:

- α) assumere 8 residenti (se si tratta di attività industriale di produzione);
- β) assumere 5 residenti (se si tratta di altre attività commerciali);
- γ) stipulare una fideiussione bancaria o assicurativa del valore di euro 300.000,00. In alternativa, una proprietà immobiliare del valore di almeno € 300.000,00 deve essere acquistata o acquisita in leasing<sup>1</sup>. Questi saranno utilizzati per garantire il pagamento di eventuali tasse straordinarie, contributi e stipendi.
- δ) stipulare polizze assicurative sanitarie.

Almeno il 60% degli impegni a) e b) devono essere soddisfatti entro la fine dei primi due anni di attività.

### ***Tassazione indiretta***

Le importazioni di beni e servizi sono indirettamente tassate ad un'aliquota del 17%. La tassa pagata su beni importati dall'estero può essere rimborsata se i beni vengono successivamente esportati.

Per l'importazione di beni di investimento l'aliquota è dell'1% e non è rimborsabile.

La fornitura di servizi tra imprese commerciali non è soggetta ad alcuna tassazione indiretta.

***E' allo studio un progressivo avvicinamento al sistema IVA in linea con i principi dell'Unione Europea e le best practices internazionali.***

### ***Acquisto di immobili***

Gli immobili, acquistati direttamente o in base ad un contratto di leasing, sono soggetti alle seguenti tasse (a meno di modifiche da parte dell'autorità fiscale) applicate sul valore concordato fra le parti:

- Imposta di registro = 5%;
- Voltura catastale = 0,4%;

---

<sup>1</sup> Anche se una garanzia bancaria o assicurativa è concessa, entro 12 mesi dalla approvazione del progetto imprenditoriale un investimento immobiliare di almeno Euro 300.000 dovrà essere in ogni caso effettuato. Dopo di esso, la garanzia bancaria/assicurativa non sarà più necessaria.

- Imposta di trascrizione = 1%

### ***Ritenute fiscali su dividendi, interessi, royalties***

A meno che non si applichi uno dei trattati contro le doppie imposizioni siglate dalla Repubblica di San Marino con un altro stato estero, i redditi corrisposti a non residenti sono soggetti alle seguenti ritenute fiscali.

I dividendi distribuiti a persone fisiche residenti e non residenti sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 5%.

Gli utili distribuiti e corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta del 5% a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

Le Royalties sono assoggettate alla ritenuta del 20% quando corrisposte a persone fisiche o giuridiche non residenti.

Una ritenuta fiscale del 13% viene applicata sugli interessi pagati in relazione a finanziamenti concessi da società straniere. Questa ritenuta non viene applicata se il finanziamento è concesso da un istituto di credito. Gli interessi su finanziamenti provenienti da soci che siano persone fisiche sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Gli interessi su conti correnti e depositi sono soggetti a una ritenuta fiscale dell'11%.

Per gli interessi e altri proventi derivanti da operazioni "pronti contro termine" su titoli di qualsiasi tipo, il tasso dell'imposta è del 5%.

Gli interessi ed altri proventi derivanti da "certificati di deposito" sono soggetti a una tassazione del 5% se la durata è inferiore a 18 mesi. Se la durata è maggiore, il tasso è del 4%. Gli interessi e altri proventi derivanti da prestiti obbligazionari sono soggetti a una trattenuta del 4%.

## **4 Unione Europea e Accordi fiscali internazionali**

La RSM non è paese membro dell'Unione Europea (tuttavia esiste un accordo di unione doganale per gli scambi con l'Europa). Pertanto le direttive europee non sono applicabili e non incidono sulla tassazione diretta (in particolar modo dividendi, interessi, canoni).

La RSM attualmente ha sottoscritto 21 Convenzioni contro le doppie imposizioni ("DTA") secondo il modello OECD e 31 per lo scambio di informazioni ("TIEA"). Sta attivamente operando per allargare questa rete di accordi internazionali.

*Elenco dei Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni e Accordi per lo scambio di informazioni fiscali*

### *DTA(21 Accordi)*

Austria, Azerbaïjan, Barbados, Belgio, Cipro, Croazia, Georgia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Portogallo, Qatar, Romania, Saint Kitts and Nevis, Seychelles, Singapore, Ungheria e Vietnam.

### *TIEA (31 Accordi)*

Andorra, Argentina, Australia, Bahamas, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Groenlandia, Guernsey, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda,

Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Samoa, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera e Vanuatu.

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la *"Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali"*.

Elenco delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate da RSM

Paese		Quota di capitale detenuta dalla società > o =	Dividendi	Interessi	Royalties
AUSTRIA	PF – PG		15%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
AZERBAIJAN					
BARBADOS	PF – PG		5%	5%	0%
	PG	10%	0%	5%	0%
BELGIO	PF – PG		15%	10%	5%
	PG	25%	0%	10%	5%
	PG	10%	5%	10%	5%
CIPRO	PF – PG		0%	0%	0%
CROAZIA	PF – PG		10%	10%	5%
	PG	25%	5%	10%	5%
GEORGIA	PF		0%	0%	0%
	PG		0%	0%	0%
GRECIA	PF		10%	10%	5%
	PG	25%	5%	10%	5%
ITALIA	PF - PG		15%	13%	10%
	PG	25%	5%	13%	10%
LIECHTENSTEIN	PF - PG		5%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
LUSSEMBURGO	PF - PG		15%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
MALAYSIA	PF – PG		15%	10%	10%
	PG	10%	5%	10%	10%
MALTA	PF - PG		10%	0%	0%
	PG	25%	5%	0%	0%
PORTOGALLO	PF – PG		15%	10%	10%
	PG	25%	10%	10%	10%
QATAR	PF		0%	0%	5%
	PG		0%	0%	5%
ROMANIA	PF – PG		10%	3%	3%
	PG	50%	0%	3%	3%
	PG	10%	5%	3%	3%
SAINT KITTS E NEVIS	PF -PG		10%	0%	0%
	PG	10%	7,5%	0%	0%
	PG	25%	5%	0%	0%
SEYCHELLES	PF -PG		0%	0%	0%
	PG	10%	5%	10%	0%
SINGAPORE					
UNGHERIA	PF		15%	0%	0%
	PG	25%	0%	0%	0%
	PG		5%	0%	0%
VIETNAM	PF – PG		15%	15%	15%
	PG	10%	10%	10%	10%

Legenda: PF = persona fisica; PG = persona giuridica

## 5 Costo del lavoro, previdenza sociale e pensioni

### *Lavoro dipendente e autonomo*

Esiste un sistema di previdenza sociale che fornisce indennità di malattia e gravidanza, assegni familiari e ammortizzatori sociali per lavoratori dipendenti.

Il sistema pensionistico garantisce un tasso di sostituzione dal 60% all'80% dello stipendio medio degli ultimi 10 anni e prevede una pensione massima di € 45.000,00 all'anno. Per accedere al regime pensionistico minimo i contributi di previdenza sociale devono essere stati corrisposti per almeno 20 anni.

Gli oneri contributivi a carico dell'azienda ammontano al 26,60% della retribuzione lorda, mentre quelli a carico del lavoratore ammontano al 6,70%.

### *Gestione separata*

Gli amministratori societari (Amministratore Unico o Delegato) e i membri del Consiglio d'Amministrazione sono tenuti all'iscrizione al sistema previdenziale obbligatorio "Gestione Separata" e al sistema pensionistico complementare "Fondiss".

### *Contratti di Lavoro*

I Contratti Collettivi di Lavoro dei vari settori hanno valenza nazionale e contratti a carattere interno/nazionale non sono permessi.

### *Assunzione personale*

Se una società assume un lavoratore residente, è sufficiente notificarlo all'autorità per l'impiego, mentre se si tratta di un lavoratore non residente la società deve richiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio per il Lavoro o alla Commissione per il Lavoro (composta dai membri dei sindacati, delle associazioni dei lavoratori e dei partiti politici).

### *Distacchi*

Sulla base della convenzione di previdenza sociale fra Italia e San Marino è possibile distaccare personale dipendente fra aziende dei due Stati; esso può essere governato dalla legislazione del paese di provenienza per una durata massima di trentasei mesi.

RSM ha sottoscritto accordi di previdenza sociale anche con Francia e Svizzera.

## 6 Proprietà industriale

I diritti della proprietà industriale sono tutelati sia dalle leggi di San Marino che da accordi internazionali multilaterali.

Nell'ordinamento sammarinese vi è una normativa specifica in materia di proprietà industriale (Legge n. 79 del 25 maggio 2005, e successive modifiche). Questa legge tutela i diritti esclusivi ottenuti tramite (i) brevetti, modelli di utilità, diritto di proprietà sulle varietà vegetali e (ii) marchi registrati, disegni, modelli, nomi commerciali, indicazioni d'origine, segni distintivi diversi dal marchio registrato e informazioni aziendali riservate.

A San Marino esiste un Ufficio Brevetti e Marchi che si occupa delle richieste di registrazione e tutela di brevetti, marchi ed elementi similari.